

REVISORE UNICO DEI CONTI
ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI PALERMO

Verbale n.08 del 19.04.2024

Inviata mezzo PEC

presidenteatipalermo@cert.comune.palermo.it

OGGETTO: “Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Anno 2023”. Richiesta parere ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000.

Il sottoscritto Revisore Unico dei Conti

VISTA la proposta di deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci, ricevuta con prot. Pec n. 000882 del 19.04.2024 avente ad oggetto: Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – **relative all’ anno 2023.**

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 emanato in attuazione dell’art. 18 Legge 7/08/2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. le Pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni anche di minoranza, in Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

CONSIDERATA la richiesta di parere in merito a quanto in oggetto, pervenuta allo scrivente Revisore Unico dei Conti a mezzo pec n. 000882 del 19.04.2024;

RILEVATO che per effetto dell’art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni pubbliche effettuano, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo ove ricorrano, i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VISTO che l’atto da adottare rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare (nella fattispecie dall’Assemblea dei Sindaci) ai sensi dell’art. 42 c. 2 lett.(e) d.lgs. 267/2000 ed art. 10 del T.U.S.P. ;

RILEVATO che l’Assemblea Territoriale Idrica di Palermo, non detiene partecipazioni dirette ed indirette, in società a totale o parziale partecipazione pubblica disciplinate dal richiamato d. lgs. 175/2016;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non detiene alcuna partecipazione e dovrà comunque essere comunicato ai sensi dell'art. 20, c.1, T.U.S.P., alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”;

RILEVATO che l'ATI Palermo non detiene partecipazioni, dirette ed indirette, in società a totale o parziale partecipazione pubblica disciplinate dal richiamato d. lgs. 175/2016.

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.lgs. 267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio attestante la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ex art. 49 D.lgs. 267/2000 espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

VISTI

- il D. Lgs. n° 175/2016 di approvazione del TUSP;

- l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

tutto ciò premesso, visto, rilevato e considerato

il Revisore Unico dei Conti

esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione cui in oggetto.

Ricorda e raccomanda all'ente, di effettuare le comunicazioni relative all'atto deliberativo cui in oggetto, alla Sezione della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'art. 5, c.4 nonché alla struttura di cui all'art. 15 del D. Lgs. 175/2016.

**Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Luigi Tricoli**